



Golden power: 21/2012



Primo francobollo

Perché golden Power

Digitalizzazione sistemi

- Remotizzazione
- Robotizzazione




IOT

- settore automobilistico e trasporti: i) veicoli connessi e a guida autonoma con un significativo miglioramento degli standard di sicurezza; ii) nuove soluzioni di trasporto multimodali;
- rete elettrica tradizionale in rete intelligente, che supporterà la produzione e lo stoccaggio dei flussi di energia in tempo reale, utilizzando i contatori intelligenti nelle case;
- settori dell'intrattenimento e media: integrazione tra TV, media digitali (tra i quali figurano una quantità sempre crescente di contenuti generati dagli utenti), supporti media di alta qualità e interfacce tattili in tempo reale.
- *e-health* e *m-health*: sanità personalizzata o individualizzata e la transizione dal modello di cura incentrato sull'ospedale specialistico a modelli di cura incentrati sui pazienti.
- «servizio di conversazione globale»: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;


C - ITS

- progetto lanciato dalla Commissione Europea che prevede la 'comunicazione' tra le autovetture e con le infrastrutture (segnaletica stradale, stazioni di trasmissione/ricezione), scambiandosi informazioni utili alla circolazione



dati trasmessi

- trasmissione peer-to-peer: i messaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cui intenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essere conosciute dall'automobilista.



VerificaC19

- il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- l'App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.

Tecnologie critiche


- tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti;
- tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell'esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car); 5
- tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza;
- tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria);

Informazioni critiche trattamento e archiviazione

- dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche
- dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione;

ne consegue che

...



... aumenta la superficie
di attacco

Prima





Attacchi cyber
infrastrutture, aerei,
centrali nucleari, treni,
acquedotti


OGGI!

Attacco ai PLC


- Stuxnet colpiva i PLC: **controllore logico programmabile** specializzato nella gestione o controllo dei processi industriali

Un esempio

- sicurezza delle **forniture digitali e elevato contenuto tecnologico**,
- termoscanner riconoscimento facciale agli ingressi di Palazzo Chigi prodotti e installati da XXX Technology (società cinese inserita nella *Black List* degli Stati Uniti per i rischi alla sicurezza nazionale)
- telecamere per la videosorveglianza di YYY (società bandita dagli Stati Uniti, acquistate nel 2017 dal Ministero della giustizia per le sale intercettazioni di numerose Procure italiane),



Guerre cibernetiche



Filiera gas





Secondo francobollo
Inevitabili le strategie di difesa

Sugli oggetti

- Sulle infrastrutture

infrastrutture critiche

- Infrastrutture critiche: sistema, risorsa, processo, un insieme, la cui distruzione, interruzione o anche parziale o momentanea indisponibilità ha l'effetto di indebolire in maniera significativa l'efficienza e il funzionamento normale di un Paese, la sicurezza e il sistema economico-finanziario e sociale, compresi gli apparati della p.a. centrale e locale
- D.Lgs n. 61 dell'11 aprile 2011: recepisce direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione



E sui soggetti

Golden Power



differenze tra gli articoli 1 e 2

- i poteri speciali sono esercitabili “in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale” (nel caso di operazioni ricadenti nell’articolo 1),
- situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti” (nel caso di operazioni ricomprese nell’articolo 2).



Terzo francobollo
Cosa del GP

Gli attrezzi del mestiere

- Settori
- Attivi
- Poteri



Poteri

- vincoli tesi a garantire allo Stato potestà, rispetto a società, che esulano dalla normale disciplina privatistica societaria (controllo sui cambiamenti di proprietà e/o veto all'adozione di alcune decisioni strategiche, nomina degli amministratori ecc.);

Settori

- comparti economici molto ampi (energia, telecomunicazioni, trasporti, difesa ecc.);
- sono individuati con normativa primaria (atti legislativi o atti UE);
- esprimono solo potenzialità astratta di intervento.

I settori

- Sicurezza
 - Energia
 - Trasporti
 - Comunicazioni
- Art. 4 Reg 452/2019: *“infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o capacità di controllare tali informazioni; libertà e pluralismo dei media”*.




Vertical-centric services

Network-centric services

MOBILE BROADBAND SERVICES

VERTICAL #1 SERVICES (E.G., FACTORY OF THE FUTURE)

VERTICAL #2 SERVICES (E.G., AUTOMOTIVE)



Business Service Layer

Business Function Layer






Multi-service Control Layer

Network Function Layer

Infrastructure Layer

Northbound Interfaces

Southbound Interfaces



5G

- Più che un protocollo di comunicazione unico, il 5g è **l'insieme delle tecnologie** che renderanno possibili le connessioni mobili superveloci di nuova generazione (antenne, i modem che verranno implementati sugli smartphone, le base station poste sui tetti).

Tecnologie OT

- utilizzata settori industriali produzione, petrolio e gas, generazione e distribuzione di energia elettrica, aeronautica, settore marittimo, settore ferroviario e servizi pubblici per
 - proteggere persone, risorse e informazioni,
 - monitorare e/o controllare dispositivi fisici, processi ed eventi e
 - (c) avviare cambiamenti di stato nei sistemi OT aziendali”.

5 G

- Il decreto – che riscrive l’art. 1 bis del s.l. n. 21 del 2012 – ribadisce il carattere di strategicità dei i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5 G. Si tratta di attività a rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tale qualificazione è avvenuta con norma primaria e connota il servizio 5 G come asset strategico.
- **3.2.** Si noti: è strategica non la tecnologia 5 G o la rete 5 G, ma il servizio di comunicazione elettronica basato su tecnologia 5 G.
- Pertanto, utilizzando le definizioni del d.lgs n. 259 del 2003 (art. 2 lett. fff) sono asset strategici i servizi basati su tecnologia 5 G, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, tra i quali i servizi:
 - i) di accesso a internet (ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 2), del reg. UE 2015/2120);
 - ii) di comunicazione interpersonale;
 - iii) consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva.
- La norma rimanda a un decreto la qualificazione come strategici di *asset* (servizi, beni, tecnologie, rapporti) ulteriori; in particolare, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sul *cloud*.



quarto francobollo
attivi

attivi

- Individuati con atto regolamentare
- non solo beni

reg. individuazione

- Limiti
- Proporzionalità

Sicurezza – visione di processo

- d.p.r. n. 108 del 2014.

Morfologia reg. individuazione

- atto di individuazione degli attivi di rilevanza strategica, e quindi di identificazione di categorie di beni qualificate come strategiche;
- atto di inclusione di specifici *asset* nella categoria prima identificata, vale a dire di identificazione di specifici beni che devono necessariamente far parte degli attivi.

Emerge il concetto di criticità

- «infrastrutture critiche»: essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;
- «tecnologie critiche»: ... nonché per il progresso tecnologico;
- «fattori produttivi critici»: beni e i rapporti essenziali... ;
- «informazioni critiche»: informazioni essenziali ...
- «attività economiche di rilevanza strategica»: essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.

Informazioni critiche

- Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili
- i dati relativi alle infrastrutture critiche

Tecnologie critiche salute

- digitali funzionali all'erogazione, anche da remoto, di servizi in sanita';
- Finalizzate all'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up;
- bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, diagnostica, prognostica e terapia, nei settori chimico e agro-alimentare;

L'esempio del Polo strategico

GP e AI

- tecnologia informatica che rivoluziona il modo con cui l'uomo interagisce con la macchina e le macchine tra di loro.
- fornisce a un robot qualità di calcolo che gli permettono di compiere operazioni e "ragionamenti" complessi, fino a poco tempo fa caratteristiche esclusive del ragionamento umano, in poco tempo
- Talune pratiche di IA particolarmente dannose sono vietate in quanto in contrasto con i valori dell'Unione,
- proposte restrizioni e tutele specifiche in relazione a determinati usi dei sistemi di identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto.
- metodologia per la gestione dei rischi impiegata per definire i sistemi di IA "ad alto rischio" che pongono rischi significativi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali
- .

Sindacabilità giudice

- Trattamento nazionale
- Prevedibilità
- Proporzionalità

domanda

- Potrebbe la Presidenza imporre il GP ultra settore e intra attivo?



quinto francobollo
Il caso retelit

Sindacato sui presupposti

- “*Retelit ... risulta avere nella disponibilità ... reti metropolitane (Metropolitan Area Network) in fibra ottica ... router e la rete di backbone per il trasporto nazionale e internazionale*”
- Art. 3 a “**rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza**”.

Parere proposta

Parere del Segretario dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni	Passaggi della proposta del Ministro dello sviluppo economico
"Retelit S.p.a., tramite la sua controllata E-Via titolare dei diritti abilitativi, è, come si vedrà, proprietaria o ha nella disponibilità di reti metropolitane, di aggregazione del traffico e di trasporto" (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 2, terzo capoverso).	"Retelit, tramite la sua controllata E-Via titolare di diritti abilitativi è proprietaria o ha nella disponibilità, principalmente reti metropolitane, di aggregazione del traffico e di trasporto".
"Retelit S.p.a. è infatti proprietaria, o ha in disponibilità, di una rete di telecomunicazioni di tipo fisso costituita da circa 12.000 km di tracciato e 231.000 km di fibra ottica posata su suolo nazionale (di cui 68.000 km in Area metropolitana) e dei relativi apparati trasmissivi e/o "risorse correlate", secondo l'accezione attribuita a tale termine dall'articolo 1, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 259/2003" (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 2, quarto capoverso).	"Essa dispone di un'infrastruttura di una rete di telecomunicazioni di tipo fisso costituita da circa 12.000 km di tracciato e 231.000 km di fibra ottica posata su suolo nazionale (di cui 68.000 km in Area metropolitana) e dei relativi apparati trasmissivi e/o "risorse correlate", secondo l'accezione attribuita a tale termine dall'art. 1, comma 1, lett. ee) del d.lgs. n. 259 del 2003".
"La rete in fibra ottica è costituita da una infrastruttura di backbone nazionale che interconnette 9 MAN (Metropolitan Area Network) realizzate tramite topologia ad anello. Il	"La rete in fibra ottica è costituita da una infrastruttura di backbone nazionale che interconnette 9 MAN (Metropolitan Area Network) realizzate tramite topologia ad anello. Il

backbone nazionale interconnette e transita in oltre 200 città italiane, mentre le reti metropolitane sono dislocate in 9 di queste città: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Padova, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso” (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 2, ultimo capoverso).

backbone nazionale interconnette e transita in oltre 200 città italiane, mentre le reti metropolitane sono dislocate in 9 di queste città: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Padova, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso”.

“Oltre a tali infrastrutture di proprietà sul suolo italiano, la società dispone di infrastrutture di collegamento internazionale, attraverso l’acquisto di capacità trasmissiva su alcune direttrici internazionali che gli garantiscono l’interconnessione con i maggiori PoP (Point of Presence) europei (Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi) e interscambi intercontinentali” (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 2, ultimo capoverso).

“La rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con l’interconnessione con i maggiori PoP (Point of Presence) europei a Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi ed interscambi intercontinentali”.

“Nello specifico, Retelit S.p.a. è l’unico operatore italiano che è parte del consorzio AAE- 1 (Africa- Asia-Europe-1), partecipato, complessivamente, da 19 operatori di comunicazione elettronica (“Carrier” di telecomunicazioni) provenienti da Europa, Africa e Asia. Tale consorzio gestisce un cavo sottomarino che si estende per oltre 25.000 km tra Europa e Asia (da Marsiglia a Hong Kong) attraverso 19 paesi” (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 4, terzo capoverso).

“Retelit partecipa, inoltre, all’AAE-1 (Africa- Asia-Europe-1), il sistema di cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi da Marsiglia ad Hong Kong con una landing station (hub di approdo) di proprietà a Bari (Italia) che rappresenta l’unico nodo italiano di accesso a tale infrastruttura di interconnessione”.

“Retelit fa poi parte del consorzio Open Hub Med, per il 9,2% del capitale sociale, che gestisce un hub in Sicilia, nodo di approdo per altri cavi sottomarini nel mediterraneo, e in particolare del cavo concorrente SMW5” (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 5, primo capoverso).

“Da febbraio 2017 l’azienda ha aderito al progetto Open Hub Med, il Consorzio siciliano nodo delle telecomunicazioni digitali nell’area del Mediterraneo e approdo per altri cavi sottomarini”.

“La rete di Retelit, attraverso i nodi di interconnessione internazionali e la disponibilità di una moderna infrastruttura di trasporto tra il sud Italia e il nord Europa, può posizionare l’Italia come uno dei principali hub di interscambio di traffico del mediterraneo!” (cfr. parere del Segretario AGCom, pag. 5, secondo capoverso).

“La società Retelit, infine, risulta indirettamente titolare, attraverso la propria controllata Evia spa, di cui detiene il 100% del capitale sociale, dell’autorizzazione generale per la fornitura di una rete pubblica di comunicazione”.



sesto francobollo
Operazione rilevante

Atti dismissivi/dispositivi - acquisitivi

1. atti dismissivi asset: posti in essere dal titolare dell'asset, che abbiano un effetto dismissivo (chi ha l'*asset* sostanzialmente ne perde il controllo o la disponibilità) atti e operazioni da parte della società suscettibili di modificare il "controllo" degli attivi; il titolare rimane lo stesso ma perde l'attivo strategico (o ne subisce una sensibile diminuzione nella disponibilità); modificazioni nella struttura dell'impresa;
2. atti acquisitivi partecipazione , cambiamento del titolare dell'*asset*, acquisto (in via di principio da parte di soggetti extra UE) del controllo del titolare dell'attivo; modificazioni della struttura proprietaria della società.
3. **Attenzione: non esiste un perimetro ma la qualifica di GP si assume**

Acquisitivi quote difesa

- Da Extra UE
- Da UE

Acquisitivi quote energia trasporti e comunicazioni

- Da Extra UE
- Da UE

Acquisitivi quote art. 4 IDE

- Da Extra UE
- Da UE

• Obblighi di notifica

L'obbligo di notifica è condizionato al superamento di determinate soglie, nel caso di società quotate (art. 1) o alla circostanza che l'acquisto determini l'insediamento stabile dell'acquirente nella società target (art. 2)

- gravano non solo sull'impresa che procede all'acquisizione di quote o di rami di un'altra impresa, ma anche in determinate circostanze sull'impresa oggetto di acquisizione (c.d. impresa target)
- qualora un'impresa adotti una delibera, un atto o proceda ad operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi (si pensi non solo ad una delibera di fusione, di scissione, di trasformazione dell'oggetto sociale, di cessione di un ramo di azienda o di diritti reali o di utilizzo anche su beni immateriali, ma anche ad un cambio della governance societaria idoneo a mutare la titolarità dell'asset strategico), è soggetta essa stessa ad un obbligo di notifica dell'atto rilevante (v. art. 1, co. 4 e art. 2, co. 2 e 2 ter, del decreto legge n. 21 del 2012).
- in presenza di un'acquisizione di partecipazioni, l'impresa acquirente è soggetta ad un obbligo di notifica dell'operazione di acquisto (art. 1, comma 5 e art. 2 comma 5 del decreto)
- 21/2022: coordinamento tra le due ipotesi potevano dar luogo a distinte notifiche anche a distanza di tempo (esempio un'operazione di acquisizione rispetto alla quale solo a distanza di mesi il nuovo socio di controllo procede al cambio della governance della società) con la conseguenza di duplicazioni procedurali poco efficienti (in

Partecipazioni minoritarie e operazioni intra UE

- acquisizioni ricadenti nei settori della difesa e sicurezza nazionale riguardavano: i) sotto il profilo soggettivo anche le operazioni intra UE; ii) ambito oggettivo anche le partecipazioni di minoranza (a seguito del superamento di determinate soglie: 3%, 5%, 10%, 15%, 25% e 50%),
- settori sub art. 2:
 - l'obbligo di notifica era limitato: i) alle operazioni extra UE per quanto riguarda l'obbligo di notifica **dell'acquirente**, se soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi strategici “ di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società” (art. 2, comma 5),
 - Obbligo notifica senza limiti (ovverosia extra UE) della target nei settori dell'energia, della comunicazione e dei trasporti (art. 2, comma 2)

Cambiamento approccio

- I in via transitoria, con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica COVID per rafforzare la protezione in una situazione di particolare vulnerabilità del mercato mobiliare e di crisi delle imprese, maggiormente esposte a possibili tentativi di acquisizione da parte di imprese estere.
- efficacia prorogata da ultimo al 31 dicembre 2022, è stato esteso il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali:
 - anche ad operazioni intraUE nel caso di acquisizione del controllo (di partecipazioni in società che detengono attivi strategici “di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto”) di assetrientranti nei settori di cui all'articolo 2 del d.l. n.21/2012;
 - ad operazioni extraUE di acquisizioni di partecipazioni di minoranza di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro (notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale).

La normalizzazione

- D.l. 21 marzo 2022 n. 21: le norme transitorie sono state trasformate in norme a regime (e inserite nel testo del d.l. n. 21/2012).
- all'acquisto da parte di soggetti intraUE (di partecipazioni di controllo), l'ampliamento ha riguardato i settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo (vedi art. 2, co. 5, dl. n. 21/2012, come modificato dall'art. 25 del d.l. n. 21/2022, con efficacia in tal caso dal 1.1.2023).
- In tali casi l'obbligo di notifica grava anche sui soggetti europei, anche residenti in Italia, al fine di evidenziare l'assenza di profili discriminatori tra imprese UE e imprese nazionali.

Crisi russo ucraina

- comunicazione del 6 aprile 2022, la Commissione ha invitato gli Stati a fare il più ampio uso possibile di tali meccanismi in caso di investimenti controllati in ultima istanza da persone o entità russe o bielorusse, con un particolare riferimento agli investimenti di portafoglio che potrebbero nondimeno avere un rilievo in termini di ordine pubblico e sicurezza (
 - > l'estensione a regime dell'ambito di applicazione della disciplina
 - golden power a operazioni intra UE può evitare elusioni e
 - consentire una maggiore e utile conoscenza di ciò che accade nei mercati

Investitore estero

- Tale finalità antielusiva è stata rafforzata da una modifica introdotta in sede di conversione del d.l. n. 21 del 2022 relativa alla definizione di investitore estero.
- Modificando la nozione di soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5bis, dell'art. 2, si è precisato che esterno all'Unione europea può altresì essere il soggetto che, pur avendo nazionalità di un paese europeo, abbia tuttavia al di fuori dell'UE il centro di attività principale, la residenza o la dimora abituale.
- rileva anche nel caso delle persone giuridiche, qualora risultino controllate da tali soggetti.

Dismissivi asset

Cessioni beni immateriali

Avvalimenti operativi?

Notifica congiunta

- la notifica avvenga “ove possibile” congiuntamente da parte della società acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto (nel caso in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente dalle due parti del procedimento, la società notificante ha l'onere di trasmettere, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione).

Investimenti greenfield

- In sede di conversione del d.l. n. 21/2022 sono stati apportati ulteriori rafforzamenti dei presidi della disciplina dei poteri speciali. In particolare, si rende applicabile la disciplina anche ai casi di “costituzione di imprese” il cui oggetto sociale o gli attivi detenuti ricadano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2 (con la differenza che, nel caso degli asset di cui all’art. 2, che l’operazione sarà scrutinabile solo se uno o più soci, esterni all’Unione europea, detengano una quota dei diritti di voto del capitale almeno pari al 10 per cento; art. 1, co. 5bis e art. 2, co. 7bis).
- investimenti greenfield, che si hanno quando una impresa investe creando ex novoun’attività produttiva all’estero, ad esempio un nuovo stabilimento o una filiale estera (in tali casi l’asset non preesiste all’operazione oggetto di attenzione da parte delle regole golden power, ma è l’operazione stessa che determina la creazione dell’attività di rilevanza strategica)

5G

Il piano d'acquisto

- La nuova strategia del decreto Ucraina
- L'oggetto del piano
- L'eliminazione degli extra UE

affidamento

- i soggetti che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
- CVCN: sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; i
- in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN;

Comunicazione di affidamento

- I soggetti inclusi nel perimetro, prima dell'avvio delle procedure di affidamento ovvero, ove non siano previste, prima della conclusione dei contratti relativi alla fornitura di beni, sistemi e di servizi ICT di cui all'art. 1, comma 6 lett. a) del decreto, anche nel caso in cui tali procedure siano espletate attraverso le centrali di committenza, ne danno comunicazione al CVCN o ai CV.
- La comunicazione e' trasmessa in via telematica al CVCN o ai CV per le valutazioni di rispettiva competenza del CVCN o dei CV.
- I dati contenuti nelle comunicazioni sono raccolti in archivi informatici istituiti presso le Amministrazioni nelle quali operano il CVCN e i CV, con risorse disponibili a legislazione vigente.

Oggetto comunicazione

- descrizione generale dell'oggetto della fornitura;
- impiego, ovvero la destinazione d'uso dell'oggetto della fornitura nell'ambito dei beni ICT di cui all'articolo 7 del DPCM;
- categoria di appartenenza dell'oggetto della fornitura;
- le informazioni e i servizi che l'oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalita' di gestione;
- informazioni relative all'eventuale acquisizione mediante convenzioni
- documento di analisi del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego.

Il regolamento 452

- L'aggravamento della procedura



settimo francobollo
La valutazione

Procedura

- Istruttoria Ministro competente
- Gruppo di coordinamento sui poteri speciali e la presidenza
- in seguito all'istruttoria svolta dal Ministero competente, valuterà
- non esercizio dei poteri speciali (nella prassi a volte accompagnato da raccomandazioni, non aventi però carattere vincolante);
- esercizio dei poteri speciali nella forma della imposizione di prescrizioni;
- esercizio dei poteri speciali nella forma del veto all'operazione

Giurisprudenza